

A tutti i Clienti
Loro sedi

Oggetto:

Abbinamento tra POS e Registratore Telematico

Riferimenti:

- **Art. 1, co. 74–77, L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025);**
- **art. 2, D.Lgs. n. 127/2015;**
- **Provvedimento AdE 31/10/2025, n. 424470;**
- **Guida operativa AdE 02/2026**

Con la presente circolare si portano a conoscenza della Spett.le Clientela i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella propria Guida operativa (febbraio 2026) in merito all'obbligo di abbinamento tra i POS e i Registratori Telematici (RT) utilizzati nell'ambito dell'attività commerciale al dettaglio.

- *un singolo POS può essere collegato a più RT e, viceversa, un singolo RT può essere collegato a più POS;*
- *l'obbligo riguarda sia i POS fisici (terminali tradizionali e SoftPOS) sia i POS virtuali;*
- *la procedura web di abbinamento — attesa per i primi giorni di marzo 2026 — proporrà automaticamente l'elenco dei POS e degli RT operativi in capo all'esercente;*
- *il termine per completare l'abbinamento per i POS già in uso a gennaio 2026 scade entro 45 giorni dalla messa a disposizione del servizio (indicativamente entro il 19 aprile 2026).*



**consulenza tributaria
e aziendale**

Via I. Alpi 4 – 46100 Mantova
T +39 0376 323177 F +39 0376 323179

Via Beltrame 22 – 37067 Valeggio Sul Mincio (VR)
info@saconsultingsrl.it www.saconsultingsrl.it

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'art. 1, commi da 74 a 77, della L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), modificando l'art. 2, co. 3, del D.Lgs. n. 127/2015, ha introdotto l'obbligo di abbinamento tra i sistemi di registrazione dei corrispettivi (Registratore Telematico/RT, server RT o procedura web per il rilascio del documento commerciale) e gli strumenti di pagamento elettronico (POS).

La finalità della norma è contrastare la pratica degli "scontrini in nero", consentendo all'Agenzia delle Entrate di incrociare i dati dei corrispettivi telematici con quelli dei pagamenti elettronici trasmessi periodicamente dagli Acquirer, in modo da verificarne la corrispondenza.

Si ricorda che l'obbligo di accettare pagamenti elettronici è vigente dal 2012 (art. 15, D.L. n. 179/2012) e che, dal 2022, il rifiuto di un pagamento elettronico comporta una sanzione pari a € 30 + 4% dell'importo della transazione rifiutata. Le modalità operative per attuare l'integrazione sono state definite dal Provvedimento AdE 31/10/2025, n. 424470, mentre la recente Guida operativa dell'Agenzia delle Entrate (febbraio 2026) ha fornito i chiarimenti applicativi illustrati nella presente circolare.

STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO SOGGETTI ALL'OBBLIGO

L'obbligo di abbinamento riguarda qualsiasi dispositivo — hardware o software — mediante il quale l'esercente incassa elettronicamente i corrispettivi. In particolare, la Guida distingue tra:

POS fisici: che consentono il pagamento tramite lettura della carta (strisciatura o contactless/NFC). Rientrano in questa categoria i tradizionali terminali POS e i cd. SoftPOS, costituiti da uno smartphone o tablet sul quale è installata un'applicazione che permette di accettare pagamenti contactless (es. Nexi SoftPOS, SumUp Tap to Pay, Revolut Reader).

POS virtuali: costituiti dagli strumenti che permettono di autorizzare o gestire pagamenti su Internet, in generale tramite un link inviato via e-mail, SMS o WhatsApp (es. Satispay Link, Nexi Pay-by-Link, SumUp Payment Link) oppure tramite accesso a un sito web.

MODALITÀ DI ABBINAMENTO

Collegamento multiplo

La Guida chiarisce che il collegamento tra POS e RT non deve essere necessariamente univoco. È pertanto ammesso che 1 singolo POS (fisico o virtuale) sia collegato a più RT e che 1 singolo RT sia collegato a più POS (fisici o virtuali). In sede di controllo, l'Agenzia sommerà tutte le operazioni risultanti dai vari POS abbinati a ciascun RT, anche laddove siano stati sottoscritti diversi contratti di convenzionamento con più Acquirer.



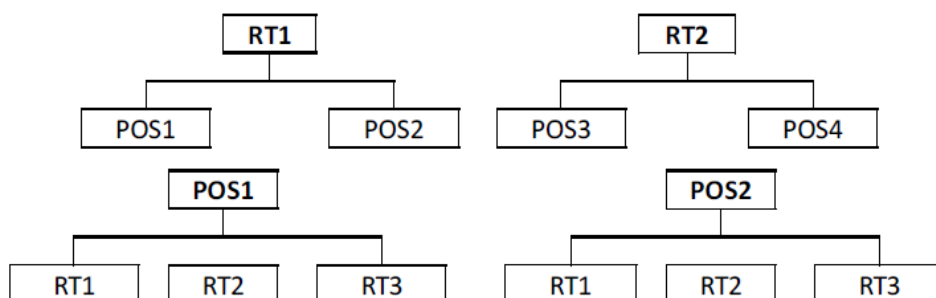
consulenza tributaria
e aziendale

Via I. Alpi 4 – 46100 Mantova
T +39 0376 323177 F +39 0376 323179

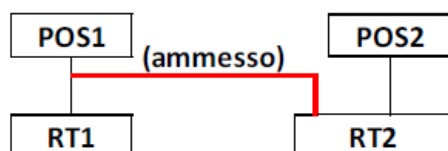
Via Beltrame 22 – 37067 Valeggio Sul Mincio (VR)
info@saconsultingsrl.it www.saconsultingsrl.it

Schema delle configurazioni ammesse:

COLLEGAMENTO “UNIVOCO”:



COLLEGAMENTO “NON UNIVOCO”:



Vincoli di ubicazione

Tipo di POS	Possibilità di abbinamento con RT in unità locali diverse
POS virtuale	Sì, può essere associato a RT ubicati in unità locali distanti tra loro
SoftPOS	Sì, può essere associato a RT ubicati in unità locali distanti tra loro
Terminale POS tradizionale	Solo se l'indirizzo dell'unità locale risulta coincidente o limitrofo

POS con più contratti di convenzionamento

Nel caso in cui per un medesimo dispositivo POS siano stipulati più contratti di convenzionamento con Acquirer diversi (es. un contratto per il circuito bancomat e uno per le carte di credito), occorre effettuare collegamenti distinti per lo stesso POS, inserendo per ciascun contratto lo stesso Terminal ID in abbinamento al codice fiscale dell'Acquirer di riferimento.

Esempio: un esercente dispone di un unico POS fisico per il quale ha stipulato un contratto per gli incassi tramite circuito bancomat con la banca Alfa (Acquirer) e un contratto per gli incassi tramite carte di credito con l'operatore Beta (Acquirer). Dovrà inserire due collegamenti distinti, entrambi con il medesimo Terminal ID, ma con i codici fiscali dei due diversi Acquirer.



consulenza tributaria
e aziendale

Via I. Alpi 4 – 46100 Mantova
T +39 0376 323177 F +39 0376 323179

Via Beltrame 22 – 37067 Valeggio Sul Mincio (VR)
info@saconsultingsrl.it www.saconsultingsrl.it

DATI NECESSARI PER L'ABBINAMENTO

L'obbligo di collegamento richiede l'indicazione dell'identificativo univoco del POS, da abbinare alla matricola del RT (rilevabile anche dal QR code apposto sul macchinario). L'identificativo univoco del POS è composto dalla seguente combinazione di dati:

Dato	POS fisici	POS virtuali
Matricola del POS (Terminal ID)	Sì	—
Codice fiscale dell'esercente	Sì	Sì
Denominazione e codice fiscale dell'Acquirer	Sì	Sì

N.B. Tutti i dati sopra indicati sono riportati nel contratto di convenzionamento stipulato con l'Acquirer e, in generale, anche nei report mensili che questi mette a disposizione dell'esercente. Il dato è quasi sempre reperibile anche nell'area riservata del sito web dell'Acquirer.

Per ogni collegamento RT-POS occorre inoltre specificare l'indirizzo dell'unità locale presso la quale i due strumenti vengono utilizzati. Per le attività esercitate in forma ambulante è prevista un'apposita casella "Dispositivo ambulante" che, se selezionata, inibisce la compilazione dei campi relativi all'indirizzo.

Esempio di associazione (dalla Guida AdE):

RT: matricola	POS: Terminal ID	POS: cod. fisc. Acquirer	Indirizzo unità locale
RTXXXXXXX	D1234JD5678	1111111119 (Multipay)	Roma, via Viterbo 15

ESCLUSIONI DALL'OBLIGO DI ABBINAMENTO

Corrispettivi privi dell'obbligo del documento commerciale

Non sono soggetti alle nuove disposizioni i corrispettivi derivanti da:

- a) vendite tramite distributori automatici (vending machine);
- b) cessioni di carburanti per autotrazione effettuate tramite POS;
- c) servizi di ricarica per veicoli elettrici.

Corrispettivi privi dell'obbligo di certificazione

Rimangono esclusi dall'obbligo anche i corrispettivi che fruiscono di un esonero normativo dalla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, tra cui principalmente: le fattispecie individuate dall'art. 2 del DPR n. 696/1996 (generi di monopolio, giornali e quotidiani, ecc.); le attività per le quali è rilasciato il "titolo d'accesso" (attività spettacolistiche ex Tab. C del DPR n. 633/72); le attività delle sale giochi (apparecchi di intrattenimento e slot machine/VLT).



consulenza tributaria
e aziendale

Via I. Alpi 4 – 46100 Mantova
T +39 0376 323177 F +39 0376 323179

Via Beltrame 22 – 37067 Valeggio Sul Mincio (VR)
info@saconsultingsrl.it www.saconsultingsrl.it

Documentazione del corrispettivo tramite fattura

L'obbligo di abbinamento non sussiste per gli esercenti che optino per la certificazione di tutti i corrispettivi esclusivamente tramite fattura elettronica, senza avvalersi del documento commerciale per alcun corrispettivo.

Esercizio di più attività (attività miste)

Laddove l'esercente ponga in essere, contestualmente, operazioni soggette all'obbligo di memorizzazione/trasmmissione telematica ed operazioni esonerate, l'obbligo di abbinamento torna a ricorrere. Tuttavia, il collegamento va limitato ai POS utilizzati in via promiscua tra le due attività o a tutti i POS laddove l'opzione per la fattura non riguardi la totalità dei corrispettivi.

Esempio 1 – Stazione di rifornimento: un esercente utilizza il POS esclusivamente per incassare i corrispettivi derivanti dalla cessione di carburanti (attività esclusa dall'obbligo del documento commerciale). In questo caso opera l'esonero dall'obbligo di abbinamento.

*Esempio 2 – Tabaccaio con 2 POS:
Caso a) Entrambi i POS vengono utilizzati indifferentemente sia per la cessione di gadget (soggetti all'obbligo del documento commerciale) sia per la vendita di tabacchi (esonerata): l'abbinamento è obbligatorio per entrambi i POS.
Caso b) Il POS1 è destinato esclusivamente ai corrispettivi soggetti all'obbligo del documento commerciale, mentre il POS2 è riservato ai corrispettivi esonerati: l'obbligo di abbinamento ricorre per il solo POS1.*

COME EFFETTUARE L'ABBINAMENTO

Il collegamento tra POS e RT è di natura meramente informatica (non fisico). L'operazione deve essere eseguita nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate (accesso tramite SPID, CIE, CNS o credenziali Entratel/Fisconline), nella sezione dedicata ai "Gestori ed Esercenti", all'interno della nuova applicazione denominata "Gestione collegamenti".

La procedura web permetterà di operare:

- in modalità puntuale, per gli esercenti con fino a 5 RT o in via generale;
- in modalità massiva, tramite caricamento di file strutturati in formato .csv.

La procedura proporrà automaticamente all'esercente l'elenco delle matricole degli RT in uso e l'elenco dei POS attivi nel mese di riferimento. L'esercente dovrà selezionare l'RT da abbinare e, tra i POS proposti, quelli da collegare. Eventuali anomalie dovranno essere segnalate.



consulenza tributaria
e aziendale

Via I. Alpi 4 – 46100 Mantova
T +39 0375 323177 F +39 0376 323179

Via Beltrame 22 – 37067 Valeggio Sul Mincio (VR)
info@saconsultingsrl.it www.saconsultingsrl.it

ESEMPI PRATICI DI ABBINAMENTO

Esempio 3 – Esercente con 1 RT e 2 contratti di convenzionamento

Un esercente dispone di 1 RT (matricola RTXXXXXXX) ubicato in Roma, via Viterbo 15. Nel mese di gennaio 2026 ha accettato pagamenti elettronici con: 1 POS virtuale con contratto con l'operatore Multipay (cod. fisc. 11111111119); 1 POS fisico (Terminal ID: D1234JD5678) oggetto di 2 contratti: con l'operatore Proxi (cod. fisc. 22222222229) e con l'operatore Finanzius (cod. fisc. 33333333339).

L'esercente dovrà inserire i seguenti tre collegamenti:

RT: matricola	POS: Terminal ID	POS: cod. fisc. Acquirer	Indirizzo unità locale
RTXXXXXXX	—	11111111119 (Multipay)	Roma, via Viterbo 15
RTXXXXXXX	D1234JD5678	22222222229 (Proxi)	Roma, via Viterbo 15
RTXXXXXXX	D1234JD5678	33333333339 (Finanzius)	Roma, via Viterbo 15

Esempio 4 – Esercente con 2 unità locali e più RT

Un esercente svolge attività di commercio al dettaglio in 2 unità locali: negozio 1 in Milano, via dei Mille 3 (2 RT: matricola RTYYYYYYY e RTZZZZZZZ); negozio 2 in Varese, corso Fiume 12 (RT matricola RTVVVVVVV). A gennaio 2026 ha accettato pagamenti con: 1 POS virtuale (Digipay, cod. fisc. 77777777779) usato da tutti gli RT; 2 POS fisici con contratto Proxi (cod. fisc. 22222222229): Terminal ID D1234JD5666 per il negozio 1 e Terminal ID D1234JD9333 per il negozio 2.

L'esercente dovrà inserire i seguenti sei collegamenti:

RT: matricola	POS: Terminal ID	POS: cod. fisc. Acquirer	Indirizzo unità locale
RTYYYYYYY	—	77777777779 (Digipay)	Milano, via dei Mille 3
RTYYYYYYY	D1234JD5666	22222222229 (Proxi)	Milano, via dei Mille 3
RTZZZZZZZ	—	77777777779 (Digipay)	Milano, via dei Mille 3
RTZZZZZZZ	D1234JD5666	22222222229 (Proxi)	Milano, via dei Mille 3
RTVVVVVVV	—	77777777779 (Digipay)	Varese, corso Fiume 12
RTVVVVVVV	D1234JD9333	22222222229 (Proxi)	Varese, corso Fiume 12



consulenza tributaria
e aziendale

Via I. Alpi 4 – 46100 Mantova
T +39 0376 323177 F +39 0376 323179

Via Beltrame 22 – 37067 Valeggio Sul Mincio (VR)
info@saconsultingsrl.it www.saconsultingsrl.it

COLLEGAMENTO FISICO FACOLTATIVO TRA POS E RT

La Guida ricorda che rimane sempre possibile, in via facoltativa, procedere a un collegamento fisico tra RT e POS (tramite cavo o wireless), al fine di implementare la funzione cd. "scambio importo", che consente di registrare automaticamente il corrispettivo e di emettere il documento commerciale contestualmente alla transazione elettronica tramite POS. Tale collegamento fisico è autonomo rispetto all'obbligo di abbinamento informatico e non è necessario per adempiere a quest'ultimo.

SOGGETTI DELEGATI

Il collegamento può essere effettuato direttamente dall'esercente obbligato oppure da un soggetto delegato (anche diverso dagli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali), purché munito di delega al servizio "Accreditamento e censimento dispositivi" del portale "Fatture e Corrispettivi".

Deroga: il collegamento dei POS alla procedura web "Documento Commerciale on line" deve essere effettuato esclusivamente dall'esercente, in quanto l'utilizzo di tale procedura non è delegabile.

Si invitano pertanto i clienti che desiderino avvalersi dell'assistenza dello Studio per l'esecuzione dell'abbinamento a contattarci tempestivamente per il conferimento della necessaria delega.

TERMINI PER PROCEDERE ALL'ABBINAMENTO

A) Regime transitorio – POS in uso a gennaio 2026

Per i POS (fisici o virtuali) per i quali nel mese di gennaio 2026 era in vigore un contratto di convenzionamento, il collegamento deve essere effettuato entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione del servizio web.

Evento	Data prevista
Avvio del servizio web "Gestione collegamenti"	Primi giorni di marzo 2026 (indicativamente 5/03/2026)
Scadenza per l'abbinamento (45 giorni dall'avvio)	Indicativamente 19 aprile 2026

B) Regime ordinario – POS in uso dal 1° febbraio 2026

Per i POS per i quali il contratto di convenzionamento sarà stipulato dal 1° febbraio 2026 in poi, il collegamento deve essere effettuato in una finestra temporale che inizia il 6° giorno del 2° mese successivo alla data di effettiva disponibilità del POS e termina l'ultimo giorno lavorativo del medesimo 2° mese.



consulenza tributaria
e aziendale

Via I. Alpi 4 – 46100 Mantova
T +39 0376 323177 F +39 0376 323179

Via Beltrame 22 – 37067 Valeggio Sul Mincio (VR)
info@saconsultingsrl.it www.saconsultingsrl.it

Esempio: un esercente entra in possesso di un nuovo POS il 19 marzo 2026. Dovrà ultimare il collegamento telematico tra il 6 maggio e il 31 maggio 2026. Il collegamento riporterà come data di decorrenza "marzo 2026".

In caso di successive variazioni nell'abbinamento (es. cambio di RT), occorre prima eliminare il vecchio collegamento e poi procedere con il nuovo.

ASPETTI SANZIONATORI

Al momento della certificazione del corrispettivo, l'esercente è tenuto a indicare e registrare tramite RT la modalità di pagamento utilizzata dal cliente (denaro contante, pagamento elettronico o ticket). Come precisato dalla Guida, tale adempimento viene effettuato "mediante le funzioni già in uso", pertanto l'RT non necessita di alcun aggiornamento né di essere collegato fisicamente al POS.

Sanzione	Violazione	Riferimento normativo
€ 100 per trasmissione (max € 1.000 per trimestre)	Omessa o incompleta trasmissione di dati che non incide sulle liquidazioni IVA (es. errata indicazione della modalità di incasso)	Art. 11, co. 2-quinquies, D.Lgs. n. 471/1997
Da € 1.000 a € 4.000	Omessa installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (RT), anche nell'ipotesi di mancato collegamento del POS	Art. 11, co. 5, D.Lgs. n. 471/1997

Esempio 5 – Applicazione della sanzione: nei primi 15 giorni di maggio un esercente memorizza e trasmette regolarmente i corrispettivi giornalieri, indicando sempre l'incasso in contanti, a fronte di una quota incassata con POS. L'Agenzia, incrociando i dati degli Acquirer con i corrispettivi telematici, riscontra l'anomalia e, a seguito di lettera di compliance, evidenzia 15 anomalie:

- Sanzione teorica: € 100 × 15 trasmissioni = € 1.500
- Sanzione applicata: massimo di € 1.000 per trimestre (2° trimestre solare)

Il contribuente procede al ravvedimento operoso prima della notifica dell'atto di irrogazione della sanzione.

PROSPETTO DI SINTESI – CASISTICA SULL'OBLIGO DI ABBINAMENTO

La tabella seguente, tratta dalla Guida operativa dell'Agenzia delle Entrate, riepiloga le diverse fattispecie:



consulenza tributaria
e aziendale

Via I. Alpi 4 – 46100 Mantova
T +39 0376 323177 F +39 0376 323179

Via Beltrame 22 – 37067 Valeggio Sul Mincio (VR)
info@saconsultingsrl.it www.saconsultingsrl.it

Tipologia di vendite	Numero di POS e utilizzo	Obbligo di collegamento	Operazioni nel portale
Solo vendite certificate con documento commerciale	1 o più	Sì	Collegamento di tutti i POS.
Vendite in parte con doc. commerciale e in parte con fattura	1 o più, utilizzati per l'incasso sia dei doc. commerciali sia delle fatture	Sì	Collegamento di tutti i POS.
Vendite in parte con doc. commerciale e in parte con fattura	1 o più, di cui almeno 1 usato esclusivamente per le fatture	Sì	Collegamento dei POS per i doc. commerciali. Per i POS solo fatture: possibilità di esclusione definitiva ("POS non collegati").
Solo vendite certificate con fattura	1 o più	No	Nessuna.
Vendite in parte con doc. commerciale e in parte esonerate	1 o più, utilizzati promiscuamente	Sì	Collegamento di tutti i POS.
Vendite in parte con doc. commerciale e in parte esonerate	1 o più, di cui almeno 1 solo per corrispettivi esonerati	Sì	Collegamento dei POS per i doc. commerciali. Per i POS solo esonerati: possibilità di esclusione definitiva ("POS non collegati").
Solo vendite esonerate dalla certificazione	1 o più	No	Nessuna.
Vendite in parte con doc. commerciale e in parte vending/carburanti/ricarica	1 o più, utilizzati promiscuamente	Sì	Collegamento di tutti i POS.
Vendite in parte con doc. commerciale e in parte vending/carburanti/ricarica	1 o più, di cui almeno 1 solo per vending/carburanti/ricarica	Sì	Collegamento dei POS per i doc. commerciali. Per i POS solo vending/carburanti/ricarica: possibilità di esclusione definitiva ("POS non collegati").
Solo vendite vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici	1 o più	No	Nessuna.



**consulenza tributaria
e aziendale**

Via I. Alpi 4 – 46100 Mantova
T +39 0376 323177 F +39 0376 323179

Via Beltrame 22 – 37067 Valeggio Sul Mincio (VR)
info@saconsultingsrl.it www.saconsultingsrl.it

CONCLUSIONI E INVITO ALL'AZIONE

La presente circolare ha illustrato i principali aspetti operativi dell'obbligo di abbinamento tra POS e Registratore Telematico introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 e chiarito dalla Guida operativa dell'Agenzia delle Entrate.

Si invitano tutti i clienti interessati a:

1. Raccogliere i dati necessari per l'abbinamento (Terminal ID dei POS, codici fiscali degli Acquirer, matricole degli RT), reperibili nel contratto di convenzionamento e nell'area riservata del sito dell'Acquirer;
2. Contattare lo Studio con la massima urgenza qualora si desideri ricevere assistenza nell'esecuzione dell'abbinamento, al fine di consentire il conferimento della delega necessaria;
3. Monitorare il sito dell'Agenzia delle Entrate per la comunicazione della data di avvio del servizio web "Gestione collegamenti", dalla quale decorrono i 45 giorni per l'adempimento.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.

Mantova, lì 4 marzo 2026

Studio di Consulenza Tributaria e Aziendale
Cressoni - Ghizzi - Zeni
(dott. Massimiliano Ghizzi)



**consulenza tributaria
e aziendale**

Via I. Alpi 4 – 46100 Mantova

T +39 0376 323177 F +39 0376 323179

Via Beltrame 22 – 37067 Valeggio Sul Mincio (VR)

info@saconsultingsrl.it www.saconsultingsrl.it